



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO
NELLA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE

OGGETTO: legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni". Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali.

Com'è noto l'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali.

In considerazione delle prossime consultazioni amministrative si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul disposto normativo ai sensi del quale, **a decorrere dal 2011**, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

A tal fine "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore", non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.

Si evidenzia, al riguardo, che la disposizione legislativa in argomento postula inequivocabilmente che "l'entità della riduzione" applicata è arrotondata all'unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale.

Al fine di offrire un'esemplificazione circa la nuova composizione dei consigli comunali e provinciali, fissata ai sensi dell'art. 37 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 sulla base della popolazione residente, come rideterminata dalla normativa in parola, è stata predisposta la tabella n. 1 che si allega.

Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

In ogni caso, tale numero, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, non può superare comunque le 12 unità.

Si allega, al riguardo, la tabella n. 2.

In relazione a quanto indicato sono fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

Si pregano le SS. LL. di voler curare - con i mezzi ritenuti più idonei - la massima diffusione degli elementi sopra esposti presso le amministrazioni locali interessate, rientranti nella competenza di codeste province, alcune delle quali hanno già formulato quesiti specifici.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pansa

CONSIGLIERI COMUNALI ESCLUSO IL SINDACO

PRECEDENTE COMPOSIZIONE T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37)		COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011 Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010	
Popolazione superiore a un milione di abitanti	60	Popolazione superiore a un milione di abitanti	48*
Popolazione superiore a 500.000 abitanti	50	Popolazione superiore a 500.000 abitanti	40
Popolazione superiore a 250.000 abitanti	46	Popolazione superiore a 250.000 abitanti	36
Popolazione superiore a 100.000 abitanti	40	Popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia	32
Popolazione superiore a 30.000 abitanti	30	Popolazione superiore a 30.000 abitanti	24
Popolazione superiore a 10.000 abitanti	20	Popolazione superiore a 10.000 abitanti	16
Popolazione superiore a 3.000 abitanti	16	Popolazione superiore a 3.000 abitanti	12
Popolazione altri comuni	12	Popolazione altri comuni	9

* fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

CONSIGLIERI PROVINCIALI ESCLUSO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PRECEDENTE COMPOSIZIONE T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37)		COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011 LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 42/2010	
Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti	45	Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti	36
Popolazione superiore a 700.000 abitanti	36	Popolazione superiore a 700.000 abitanti	28
Popolazione superiore a 300.000 abitanti	30	Popolazione superiore a 300.000 abitanti	24
Popolazione altre province	24	Popolazione altre province	19

Tabella n. 2

NUMERO MASSIMO ASSESSORI COMUNALI

T.U.O.E.L. n. 267/2000 (art. 47, comma 1) un terzo dei consiglieri computando il sindaco		<u>RINNOVI DAL 2011</u> Legge finanziaria per il 2010 come modificata dalla legge n. 42/2010 un quarto dei consiglieri, computando il sindaco	
Popolazione superiore a un milione di abitanti Calcolo su 61 (60 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a un milione di abitanti Calcolo su 49 (48 consiglieri + il sindaco)	12 * **
Popolazione superiore a 500.000 abitanti Calcolo su 51 (50 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a 500.000 abitanti Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco)	11
Popolazione superiore a 250.000 abitanti Calcolo su 47 (46 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a 250.000 abitanti Calcolo su 37 (36 consiglieri + il sindaco)	10
Popolazione superiore a 100.000 abitanti Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a 100.000 abitanti Calcolo su 33 (32 consiglieri + il sindaco)	9
Popolazione superiore a 30.000 abitanti Calcolo su 31 (30 consiglieri + il sindaco)	10	Popolazione superiore a 30.000 abitanti Calcolo su 25 (24 consiglieri + il sindaco)	7
Popolazione superiore a 10.000 abitanti Calcolo su 21 (20 consiglieri + il sindaco)	7	Popolazione superiore a 10.000 abitanti Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco)	5
Popolazione superiore a 3.000 abitanti Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco)	6	Popolazione superiore a 3.000 abitanti Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco)	4
Popolazione altri comuni Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco)	4	Popolazione altri comuni Calcolo su 10 (9 consiglieri + il sindaco)	3

* ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000 il numero massimo degli assessori non può essere superiore a 12 unità.

** fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

NUMERO MASSIMO ASSESSORI PROVINCIALI

T.U.O.E.L. n. 267/2000 (art. 47, comma 1) <u>un terzo</u> dei consiglieri computando il presidente della provincia		<u>RINNOVI DAL 2011</u> Legge finanziaria per il 2010 come modificata dalla legge n. 42/2010 Un <u>quarto</u> dei consiglieri computando il presidente della provincia	
Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti Calcolo su 46 (45 consiglieri + il presidente della provincia)	12	Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente della provincia)	10
Popolazione superiore a 700.000 abitanti Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente della provincia)	12	Popolazione superiore a 700.000 abitanti Calcolo su 29 (28 consiglieri + il presidente della provincia)	8
Popolazione superiore a 300.000 abitanti Calcolo su 31 (30 consiglieri + il presidente della provincia)	10	Popolazione superiore a 300.000 abitanti Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente della provincia)	7
Popolazione altre province Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente della provincia)	8	Popolazione altre province Calcolo su 20 (19 consiglieri + il presidente della provincia)	5